



Città di **Reggio Calabria**
WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

**CONVENZIONE TRA L'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA ED ENTE GESTORE
DI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITA'
IN REGIME DI ACCREDITAMENTO**

TRA

Il Comune di Reggio Calabria in persona dell'Avv. Francesco Barreca, nella sua qualità di Dirigente del Settore Welfare e Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (C.F. 00136380805), di seguito denominato anche "Ente", che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell'Art. 107 del D.lgs. n° 267/2000,

E

L'Ente gestore l'Ente Gestore di struttura sociale: "**Piccola Opera Papa Giovanni**" (C.F. 80013940806) con sede legale in Reggio Calabria (RC) alla via Vallone Mariannazzo snc, legalmente rappresentato dal Dott. Pietro Siclari (C.F. SCLPTR50L08H224T) nato a Reggio Calabria (RC) in data 08/07/1950 domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, soggetto titolare della autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO;

Viste:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:
 - assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;



Città di Reggio Calabria **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- stabilisce, all'art. 19, che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione provvedano, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano regionale, a definire il Piano di Zona, quale strumento strategico per il governo delle politiche sociali territoriali, attraverso il quale gli Enti Locali, con il concorso di tutti i soggetti che a diverso titolo operano sul territorio, ridisegnano il sistema integrato dei servizi sociali di cui l'Ambito è dotato, in riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti da impiegare e alle risorse da attivare per la sua implementazione;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che:
 - riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
 - all'art. 9 assegna alla Regione compiti di programmazione sugli interventi sociali, sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
 - disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;



Città di **Reggio Calabria** **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

- all'art. 16 considera il Piano di Zona "lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione", un sistema integrato di interventi e servizi sociali che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale ed integrate con il sistema sanitario e sociosanitario;
- all'art. 20 stabilisce che i Piani di Zona sono strumenti finalizzati a "favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi";
- la D.G.R. del 22 giugno 2015, n. 210 e ss.mm.ii. con la quale sono stati definiti gli ambiti territoriali ottimali di gestione degli interventi e dei servizi sociali modificati con D.G.R. n. 410 del 21/9/2018, tra i quali rientra il Comune di Reggio Calabria che risulta comune monocomunale;

Visto il Piano Sociale di Zona 2021-2023, approvato con deliberazione di G.M. n. 17 del 30/06/2021, adottato con Accordo di Programma sottoscritto in data 5 luglio 2021 dal Comune e dal dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, approvato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale N 12749 del 13/12/2021 e pubblicato sul BURC n. 113 del 28/12/2021, quale strumento principale di pianificazione territoriale per lo sviluppo del sistema integrato con la programmazione relativa alla gestione delle risorse dei fondi, che definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la seguente disciplina regionale:

- la D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 che ha approvato il Regolamento n. 22/2019 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11.2003, n.23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione"; la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, che ha acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, con la quale è stato confermato quanto disposto con la D.G.R. n. 669/2022, con una sola modifica tecnica riferita al procedimento di accoglienza



dei cittadini nelle strutture;

- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, con la quale è stato confermato quanto disposto con la D.G.R. n. 669/2022, con una sola modifica tecnica riferita al procedimento di accoglienza dei cittadini nelle strutture;
- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, che ha acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, con la quale è stato confermato quanto disposto con la D.G.R. n. 669/2022, con una sola modifica tecnica riferita al procedimento di accoglienza dei cittadini nelle strutture;
- la D.G.R. n. 499 del 26 settembre 2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, con la quale sono stati approvati: l'Allegato denominato "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22" relativo a "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", l'Allegato 1 concernente "Tipologie Servizi - rette - modalità di calcolo" e l'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni";
- la D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 217 del 4 ottobre 2023, con la quale si è preso atto del parere positivo n. 30/12[^] espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, sono stati approvati definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023 e si è confermato definitivamente quanto stabilito, precisato e fissato nella citata D.G.R. 499/2023;
- la D.G.R. n. 362 del 10 luglio 2024, pubblicata sul BURC n. 205 del 3 ottobre 2024 con la quale sono state approvate:
 - le modifiche al Regolamento n. 22/2019 "Procedure di Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle Strutture a ciclo Residenziale e Semiresidenziale Socio assistenziali, nonché dei Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità" come riportate nell'elaborato "Allegato 1" alla stessa deliberazione;



Città di **Reggio Calabria** **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

- l'Allegato 1 della stessa Deliberazione all'art. 2 reca "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni".
- D.G.R. n. 40 del 12 febbraio 2026 con la quale:
 - è stata approvata la "Programmazione regionale per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2025 e del Fondo Regionale per le Politiche Sociali 2026;
 - è stato stabilito, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di equità territoriale e di assicurare l'erogazione uniforme dei LEPS, che le risorse afferenti al FNPS e al FRPS siano ripartite per il 60% in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito Territoriale Sociale, sulla base dei dati ufficiali ISTAT riferiti al 31 dicembre 2024 e, per il restante 40% , in proporzione al numero dei posti, residenziali e semiresidenziali, "Accreditati", ai sensi del Regolamento 22/2019, in ciascun ambito alla data del 31 dicembre 2024;
 - è stato previsto che, rispetto al riparto dei predetti fondi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà assicurare l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali in favore di tutte le persone residenti nel territorio di competenza, indipendentemente dal Comune di effettiva erogazione delle medesime.

Vista la nota della Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 145730 del 20/02/2026 relativa alla ripartizione dei fondi F.N.P.S. annualità 2025 e del F.R.P.S. annualità 2026, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per attività sociali anno 2026 così suddivisi per il Comune di Reggio Calabria:

- FNPS 2025 € 1.155.970,41;
- FRPS 2026 € 1.121.718,49.

Visto Decreto del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria n. 2773 del 26/02/2026, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 40 del 12 febbraio 2026 - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2025. liquidazione a favore degli Ambiti Territoriali sociali per l'erogazione degli interventi e servizi sociali 2026. Rettifica e sostituzione



Decreto n. 2754 del 25.02.2026".

Visto che l'art. 23 del Regolamento n. 22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, "Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali" precisa che:

1. I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:
 - a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione;

Considerato che:

- gli operatori economici in possesso di autorizzazione e accreditamento possono erogare servizio con contributo retta pubblico a favore di utenza cui viene riconosciuto il diritto di accesso;
- la persona può scegliere liberamente la struttura cui rivolgersi, nel rispetto dei posti disponibili, anche attraverso i titoli per l'acquisto delle prestazioni socioassistenziali;

Considerato, altresì, che:

- a) ai sensi del comma 8 dell'Art. 19 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019 e ss.mm.ii., si specifica che annualmente il Comune Capofila, sulla base delle disponibilità finanziarie



e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all'Albo, l'erogazione dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità e i posti da ammettere a retta nelle strutture sociali del territorio;

- b) l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio corrente, avvia le procedure di convenzionamento con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti;
- c) l'Ambito provvede alla liquidazione dell'integrazione retta direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante la persona, sia che si trovi all'interno dei comuni appartenenti all'Ambito sia che si trovi al di fuori e, pertanto, il suddetto schema di Convenzione può essere adottato per definire i rapporti contrattuali sia con le strutture che insistono nel territorio dell'Ambito, sia con le strutture che insistono fuori dal territorio dell'Ambito e che ospitano persone residenti nel Comune di Reggio Calabria;
- d) in caso di struttura localizzata in Ambito diverso da quello dell'ospite di provenienza, la presente Convenzione ha validità solo per l'ospite residente nell'Ambito di Reggio Calabria e solo a seguito di presa in carico sociale e ammissione a beneficio retta formale da parte dello stesso;
- e) la presa in carico "economica" dell'ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di comunicazione formale di ammissione da parte dell'Ambito di appartenenza, indipendentemente dalla stipula della Convenzione, che rappresenta la cornice giuridica di riferimento su cui imputare la spesa;
- f) in assenza di comunicazione di ammissione a beneficio retta della persona presente nella struttura, il soggetto gestore non potrà avere nulla a pretendere dall'Ente;
- g) la quota della retta sociale e del costo del servizio è parametrata come da allegato 1 alla D.G.R. n. 72/2024;
- h) il budget massimo rendicontabile, assegnato alla struttura, sarà determinato dall'Ufficio di Piano nelle more delle prese in carico (complessive di tutti gli ospiti delle strutture presenti nell'Ambito) e comunicato progressivamente all'ente gestore;



Città di Reggio Calabria **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

Preso atto che:

- per una corretta collocazione della persona nella Struttura socioassistenziale più adatta è necessaria un'accurata valutazione delle condizioni sociali dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito di Reggio Calabria e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza in caso di condizioni socio sanitarie;
- il Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito di Reggio Calabria ha provveduto ad effettuare presa in carico sociale degli ospiti presenti in struttura e procederà ad ulteriori inserimenti, sempre nelle more della disponibilità di posti fruibili di cui all'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento;

Dato atto che:

- le strutture socioassistenziali oggetto della presente Convenzione sono iscritte all'Albo Regionale e all'Albo dell'Ambito Territoriale di rispettiva competenza;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi socioassistenziali resi dall'Organismo, nelle more della determinazione dell'utenza ammessa a retta per il tramite dello strumento tecnico della "presa in carico economica", a seguito di istanza di presa in carico, per l'annualità 2026, occorre disciplinare il rapporto tra l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria e l'Ente gestore della Struttura, al fine di stabilire gli aspetti economico-contabili delle prestazioni rese **dalla data 01.01.2026 alla data del 31.12.2026;**
- l'ammissione a retta degli ospiti è vincolata alla effettiva presa in carico degli stessi da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito a seguito di presentazione documentale, completa anche di quanto previsto per i dati reddituali/patrimoniali e che, solo a seguito di presa in carico, può essere riconosciuta eventuale quota di integrazione a retta spettante, tenute presenti le risorse dall'Ambito destinate all'assistenza di utenza in struttura socioassistenziale;
- l'erogazione della quota d'integrazione della retta avviene a seguito di comunicazione formale dell'Ufficio di Piano in cui viene notificato ai soggetti ammessi a beneficio, nelle more del budget disponibile;



STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le parti sopra rappresentate dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

Art. 1

PREMESSA

Le parti ritengono applicabili, anche per i rapporti giuridici, il servizio e le prestazioni erogabili nell'arco temporale dalla data del 01.01.2026 sino alla data del 31.12.2026.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria e l'Ente gestore, relativamente ai servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e di prossimità, a favore dell'utenza di Ambito, presa in carico e ammessa a contributo retta, resi dall'Organismo accreditato.

In caso di struttura localizzata in Ambito diverso da quello dell'ospite di provenienza, la presente Convenzione ha validità solo per l'ospite residente nell'Ambito di cui al presente atto e solo a seguito di presa in carico sociale e ammissione a beneficio retta formale da parte dello stesso.

Art. 3

FINALITÀ E TIPOLOGIA DI UTENZA

L'Ente gestore eroga, giusto atto di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, i seguenti servizi: Donne con minori, casa rifugio, disabili, adulti con disabilità mentale, beneficiari del Dopo di noi, Anziani, giusti atti di autorizzazione e accreditamento.

Art. 4

APERTURA

La struttura socioassistenziale deve garantire il funzionamento per come previsto dalla normativa in vigore.

Art. 5



PERSONALE

Il rappresentante legale dell'Ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi.

L'Ente gestore si impegna ad utilizzare, all'interno della Struttura, personale in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione, con specifico riferimento alle professioni sociali ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, secondo quanto previsto dalla previgente normativa nella fase transitoria della Riforma e comunque fino all'adeguamento organizzativo che dovrà avvenire nei termini previsti per Legge.

Il datore di lavoro, soggetto che gestisce la struttura, garantisce l'applicazione ed il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in caso di assunzione e l'applicazione ed il rispetto delle normative vigenti in caso di altre tipologie di rapporti di lavoro.

Il personale è tenuto a portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura nel quale devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita, ad eccezione delle strutture per minori e delle strutture e/o servizi che, per loro caratteristiche specifiche, sono escluse perché tale requisito non è necessario o è inopportuno.

L'organizzazione deve prevedere momenti di lavoro in équipe e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile alla formazione.

Nella Struttura possono essere impiegati volontari mediante apposite convenzioni con organizzazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti normative, e/o addetti al servizio civile volontario.

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nella Struttura.

Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle figure assistenziali dell'organico previsto.

Le modalità di presenza dei volontari nella Struttura devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri.

Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della Struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali dell'Azienda Sanitaria dove è ubicata la Struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001 e,



comunque, prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Art. 6

CARTA DEI SERVIZI

La Struttura deve essere dotata di Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate.

Art. 7

MODALITÀ DI ACCESSO E AUTORIZZAZIONE

Spetta al Comune Capo Ambito di Reggio Calabria il compito di autorizzare la persona e assumere l'onere della relativa spesa o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

L'accesso della persona nella Struttura socioassistenziale, residenziale o semiresidenziale, e/o la fruizione dei servizi territoriali e di prossimità, anche fuori Ambito, può avvenire solo dopo la presa in carico della stessa persona da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di residenza. Le funzioni possono essere delegate tra Ambiti in maniera formale in caso di presenza di ospite in struttura. Differentemente la presa in carico "economica" dell'ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di comunicazione formale di ammissione da parte dell'Ambito di appartenenza.

L'inserimento nella Struttura dovrà avvenire nel rispetto della capacità autorizzata, previa acquisizione della richiesta della persona o di altra segnalazione trasmessa dal Comune di residenza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di Reggio Calabria.

Le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza solo per motivi d'urgenza, correndo l'obbligo di informare il Comune di residenza della persona entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.23/2003 e s.m.i. il collocamento della persona nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:



Città di **Reggio Calabria** **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati.

Il Comune Capo Ambito, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, dovrà acquisire una Relazione sanitaria/Certificato redatta/o dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulti la compatibilità all'inserimento in struttura socioassistenziale.

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal Progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatti salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte della persona e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Il contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., ove riconosciuto, è finalizzato a garantire alle persone che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza, qualora sia attestata la necessità di un'assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura socioassistenziale idonea.

Il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone autorizzate all'ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, avviene nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*. Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socioassistenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

L'istanza di presa in carico deve essere inoltrata al Comune di residenza della persona corredata dalla documentazione prevista dall'allegato "1" approvato con la DGR. n. 735/2022.



È fatto obbligo al gestore della struttura di tenere il registro delle presenze dell'utenza debitamente aggiornato, da mettere a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 8

DIMISSIONI DEGLI OSPITI

Fermi restando i tempi stabiliti dal Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, la dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale, deve essere concordata con lo stesso Servizio Sociale Professionale.

Nei casi in cui la persona si assenta inspiegabilmente, dovrà darsi immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che valuterà la sospensione dell'integrazione della retta.

Art. 9

PRESTAZIONI EROGABILI - REMUNERAZIONE

Le Prestazioni dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nazionali e regionali in materia.

La retta giornaliera da corrispondere all'Ente gestore della Struttura per ogni singola persona è prevista dalla normativa emanata dalla Regione Calabria.

La presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale non dà alcuna garanzia di integrazione retta all'ospite, che diversamente viene erogata solo a seguito di comunicazione dell'Ufficio di Piano di ammissione della persona a contributo economico. La comunicazione può avvenire anche mediante pubblicazione di eventuale atto amministrativo sull'Albo Pretorio del Comune capo Ambito e la pubblicazione ha valore di notifica.

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore della Struttura garantisce in base al presente accordo per ogni singolo ospite, ammesso a beneficio retta, si conviene quanto segue:

- a) **Massima utenza convenzionabile: N° 82 (a cui aggiungere i beneficiari dei servizi presenti nelle strutture fuori Ambito).**

Struttura	Massima utenza	Area di intervento	Retta giornaliera
-----------	----------------	--------------------	-------------------



Città di Reggio Calabria **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

Casa Accoglienza	10	Donne con Minori	76,00 €
Castellini	10	Donne con Minori	76,00 €
Casa Rifugio Angela Morabito	6	Casa rifugio	72,00 €
Zuccalà Manganaro (centro diurno)	30	Persone con disabilità	53,00 €
Casa Gullì	6	Dopo di Noi	109,00 €
Casa Ospitalità	20	Anziani	60,00 €
Villa Falco	Fuori Ambito	Adulti disabili mentali	81,00 €
Cassibile	Fuori Ambito	Adulti disabili mentali	81,00 €

La presente Convenzione ha validità solo per l'utenza residente nell'Ambito di cui al presente atto a seguito di presa in carico sociale e ammissione a beneficio retta formale da parte dello stesso dalla data dell'effettivo inserimento in struttura. L'inserimento, infatti, potrà essere antecedente all'atto formale di ammissione a beneficio, purché autorizzato dal servizio sociale competente.

Tenuto conto della necessità di favorire il riequilibrio territoriale delle prestazioni, per come definito dalla normativa e dagli atti di programmazione regionale, l'Ente gestore favorirà l'accoglienza dell'utenza residente nell'Ambito di cui al presente atto.

Pertanto, anche al fine di facilitare il Comune Capo ambito nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo, definite dalla normativa, l'Ente gestore pone in essere ogni azione utile di collaborazione aggiornandolo, secondo modalità condivise, sui dettagli circa i posti disponibili, nonché sugli eventuali rapporti contrattuali definiti con gli altri Capofila in cui risiedono le persone accolte in struttura.

- b) Quota retta sociale e costo del servizio parametrato come da allegato 1 alla D.G.R. n. 72/2024 e ss.mm.ii.

Il budget massimo rendicontabile, assegnato alla struttura per l'anno 2026, sarà determinato dall'Ufficio di Piano nelle more delle prese in carico (complessive di tutti gli ospiti delle strutture presenti nell'Ambito) e comunicato progressivamente all'ente gestore.

In assenza di comunicazione di ammissione a beneficio retta della persona presente nella struttura, il soggetto gestore non potrà avere nulla a pretendere dall'Ente.

La copertura del costo della retta è legata all'effettiva presenza dell'ospite nella Struttura.

La verifica delle presenze è effettuata tramite "registro delle presenze".



Città di **Reggio Calabria** **WELFARE**



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

All'atto di ammissione beneficio retta, l'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, verificati gli atti, invita l'ente gestore ad emettere la relativa fattura.

L'Ente gestore della Struttura trasmette all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito di Reggio Calabria, preposto al pagamento del contributo retta, la rendicontazione relativa alle prestazioni erogate nel trimestre, per come previsto dalla normativa in vigore.

Nel periodo di efficacia della presente Convenzione, il pagamento alla Struttura delle relative spettanze è assicurato da parte dell'Ente Locale, previo trasferimento al medesimo dalla Regione Calabria delle risorse all'uopo destinate e nei limiti di queste ultime, come programmate dall'Atto di Programmazione. Pertanto, gli aspetti economico-contabili delle prestazioni rese si intendono determinati sulla base delle rette previgenti in assenza dell'adeguamento ai requisiti organizzativi previsti dalla DGR 503/2019 e s.m.i. e comunque fino alla concorrenza delle somme corrisposte dalla Regione Calabria e all'Ambito trasferite, e da quest'ultimo programmate a favore delle strutture socioassistenziali. La struttura consapevole di ciò non potrà avere a pretendere fondi dall'Ente in assenza di reale trasferimento o per mancata capienza dei fondi programmati dall'Ambito.

Qualora dovessero risultare delle "economie di spesa" dalle annualità precedenti le stesse potranno essere utilizzate per coprire le spese dell'annualità in corso.

La Struttura non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all'Ente Locale per i posti non in regime di convenzione e/o per i ricoveri effettuati senza che siano stati adottati dall'Ente locale gli atti dispositivi e/o autorizzativi previsti.

È, tuttavia, ammessa l'applicazione della procedura della "SUPPLENZA":

- considerata la notevole lista di attesa di persone che avrebbero diritto al servizio, al fine di consentire una maggiore risposta al bisogno delle persone e delle famiglie, si può procedere con la presa in carico di una persona oltre la capacità ricettiva della struttura, in applicazione del turn over;
- la suddetta ulteriore presa in carico, considerando la presenza media storica al servizio, non comporta il superamento del numero massimo di prestazioni disciplinate pro die ed erogabili dal servizio;



- la presa in carico della persona oltre la capacità ricettiva, in termini di scorrimento della lista d'attesa, avviene con riserva in termini di supplenza, **garantendo il rispetto quotidiano del limite massimo accreditato.**

Art. 10

CONTRIBUTO RETTA E PARTECIPAZIONE QUOTA UTENTE

Il contributo retta e la partecipazione della quota a carico della persona sono definiti secondo quanto previsto dall'allegato "1" approvato con la D.G.R. n. 72/2024.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., sono finalizzate a garantire alle persone minori, adulti, anziani e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

Il contributo è concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti, anziani e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.

Il Comune capo Ambito interviene per il pagamento della retta alla Struttura ospitante, ove riconosciuta, mediante concessione alla persona richiedente di un contributo alla persona e provvedendo alla relativa liquidazione dello stesso direttamente all'Ente gestore alla struttura.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico della persona. Il contributo è finalizzato a garantire alle persone che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di ospitalità ed aiuto.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle Strutture socioassistenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero in base all'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).



Il Comune capo Ambito è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a carico della persona, prendendo in considerazione la normativa regionale.

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, in quanto per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri indicati nella normativa regionale.

L'Ambito tendenzialmente tenderà a favorire i soggetti maggiormente disagiati sino al raggiungimento della disponibilità previste.

In caso di mancata ammissione a retta della persona, per carenza di fondi da parte dell'Ente, l'integrazione retta da corrispondere alla struttura non potrà essere richiesta all'Ambito.

Art. 11

REQUISITI

Agli atti d'ufficio è presente la documentazione circa il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi ai sensi della D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019 e ss.mm.ii.;
- b) Requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94,95,96,97,98 del D.lgs. 36/2023, quindi insussistenza delle cause di esclusione disciplinate dal suddetto articolo;
- c) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- d) Requisiti soggettivi in materia di antimafia, ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 94,95,96,97,98 del D.lgs. 36/2023;

Art. 12

TIPOLOGIA SERVIZI

L'Organismo dovrà garantire ai propri ospiti i servizi già previsti nelle disposizioni normative vigenti.

Art. 13

DOCUMENTAZIONE



L'Organismo si impegna a tenere la documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. La documentazione comprende:

- a) un registro degli ospiti in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla Struttura e la motivazione;
- b) un piano individualizzato di assistenza per ciascuna persona secondo quanto previsto dal progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;
- c) attività socioassistenziali, organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti, individuabili a titolo esemplificativo, in:
 - a. attività di supporto alla vita quotidiana;
 - b. attività di socializzazione;
- d) un registro delle presenze del personale;
- e) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Organismo è obbligato a dotarsi di assicurazione contro terzi, per le persone accolte e personale.

Art. 15

VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di Reggio Calabria, mentre, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio.



La vigilanza e il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo

Art. 16

DURATA CONVENZIONE

La Convenzione intende coprire il servizio dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Art. 17

RISOLUZIONE

La Convenzione si risolve alla data del 31/12/2026.

La Convenzione può essere revocata in autotutela dell'Ente, senza preavviso, qualora ricorrano motivi ostativi, di qualsiasi natura, alla procedura in essere, senza che l'ente erogatore del servizio abbia nulla a che pretendere.

Art. 18

ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi dell'art. 7 del presente atto la **presa in carico "economica"** dell'ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di **comunicazione formale** di ammissione da parte dell'Ambito di appartenenza, indipendentemente dalla stipula del presente atto che rappresenta la cornice giuridica di riferimento su cui imputare la spesa.

Art. 19

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti che dovesse insorgere, in esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

Art. 20

RINVIO



Città di Reggio Calabria
WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna II Tronco



09653622145



servizisociali@reggiocal.it

protocollo@postacert.reggiocal.it

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 21

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il Legale rappresentante della struttura autorizza il Comune capo Ambito di Reggio Calabria, al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli atti.

In particolare, il Legale rappresentante attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d) i diritti esercitati in termini di revoca dell'autorizzazione;
- e) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Reggio Calabria in persona di colui che lo rappresenta ai fini del presente atto.

Organismo accreditato

Comune di Reggio Calabria
